

CORTE FEDERALE DI APPELLO
Ordinanza n.1 del 1 Dicembre 2021

Riunione del 26 Novembre 2021

Presidente Avv. Claudio Cutrera
Componenti: Avv. Luisella Savoldi
 Avv. Giuseppe Bianco

CFA N. 3.21.22

La Corte Federale d'Appello, a scioglimento della riserva, premesso che con la decisione n.97/2021 il Collegio di Garanzia del CONI ha stabilito che, per la futura decisione di questa Corte, debba essere applicato il seguente principio di diritto: *“la candidabilità in qualità di atleta “in attività” presuppone la concretezza e l'attualità del relativo requisito al momento della candidatura e comunque anteriormente ad essa, per un lasso di tempo tale da consentirne l'effettivo accertamento, alla luce dei principi di democrazia interna e di sufficiente rappresentatività in seno all'ordinamento sportivo, secondo i criteri enucleati nella parte motiva della presente decisione”;*

ritenuto che, a pag. 8 della sopracitata decisione, il medesimo Collegio si è così testualmente pronunciato: *“Ad ogni modo, spetta al Giudice del merito, vista la non sufficienza del mero dato formale del tesseramento, seppur supportato da previa visita medica agonistica, fornire adeguata motivazione delle predette condizioni di eleggibilità , accertando: in primo luogo, l'effettiva presenza alle competizioni, comprensiva della complessa attività di preparazione propedeutica (allenamenti individuali e di gruppo, ritiri, ecc..) , salvo comprovate e documentate ragioni di esonero o d'incolpevole impossibilità di fatto; in secondo luogo , che la certificazione medica sia coerente con l'attività sportiva di riferimento , ed in conclusione , più in generale, verificare la concordanza di ciascun elemento con gli altri, quali: l'età, la categoria entro cui si svolge l'attività agonistica, le qualifiche, le condizioni soggettive personali ecc.”;*

così dispone:

onera la Segreteria Nazionale della Federazione Nazionale Pallavolo - Fipav di fornire a questa Corte, entro il termine perentorio di **15 giorni** dalla ricezione della presente ordinanza, ogni utile elemento al fine di accertare e verificare la sussistenza, in capo al Sig. Dalfovo Massimo, al momento della indizione delle elezioni del Consiglio Federale Fipav 2021-2024, dei requisiti di elettorato passivo di cui all'art.22 Statuto Fipav ed in particolare al fine di accertare la candidabilità dello stesso Dalfovo , in qualità di atleta “in attività”, al momento della scadenza delle candidature e comunque anteriormente ad essa;

onera ciascuna parte del presente giudizio e/o comunque quella più diligente, di fornire a questa Corte , entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, ogni utile elemento atto a comprovare, riguardo al Sig. Dalfovo Massimo: *“ l'effettiva presenza alle competizioni, comprensiva della complessa attività di preparazione propedeutica (allenamenti individuali e di gruppo, ritiri, ecc..) , salvo comprovate e documentate ragioni di esonero o d'incolpevole impossibilità di fatto; in secondo luogo , che la certificazione medica sia coerente con l'attività sportiva di riferimento , con l'età, la categoria entro cui si svolge l'attività agonistica, le qualifiche, le condizioni soggettive personali ”;*

nulla dispone in ordine ad ulteriore attività istruttoria, avendo, tra l'altro, lo stesso reclamante rinunciato alle sue richieste istruttorie all'udienza del 26/11/2021,

PQM

Per consentire l'acquisizione della documentazione sopra indicata, rinvia per la discussione orale alla prossima seduta del giorno **mercoledì 22 Dicembre 2021 alle ore 14:30.**

Si comunichi alla Segreteria Nazionale della Federazione Nazionale Pallavolo – Fipav, al reclamante, al reclamato ed alla Procura Federale della Fipav.

F.to Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il giorno 1 Dicembre 2021